



COMANDO POLIZIA LOCALE CORRIDONIA

Settore IV Polizia Locale - Protezione Civile
Piazza F. Corridoni 8 tel. 0733/439911 fax 0733/435462
e-mail poliziamunicipale@comune.corridonia.mc.it - pec: comunecorridonia@pec.it



Prot. n° 13438

li, 25/05/2017

Oggetto: Regolamentazione accesso cani in aree e spazi pubblici.

Ordinanza n. 328

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, parchi, zone verdi e pedonali, ecc....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per la città;

Preso atto delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da parte di cittadini residenti in merito ai disagi derivanti dalla presenza di cani nei parchi e aree pubbliche, ed in particolare dagli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla accertata e frequente presenza di deiezioni canine che limitano di fatto l'utilizzo delle aree stesse;

Considerato che la realizzazione dei parchi pubblici adibiti al tempo libero e alla vita di relazione è finalizzata alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza ed in particolare allo svago e ai giochi per bambini nei confronti dei quali necessita garantire la tutela della loro incolumità contro eventuali aggressioni da parte di cani, la cui presenza, soprattutto di grossa taglia, nelle aree in argomento pregiudica la serenità degli stessi;

Ritenuto altresì necessario prevenire la diffusione di malattie conseguenti il contatto, anche accidentale, tra persone, in particolare i bambini, e deiezioni canine;

Ritenuto quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani nei parchi e nelle aree verdi, in particolare nelle aree destinate al gioco dei bambini, consentendo la conduzione dei cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate e lungo i percorsi pedonali, esclusivamente tenuti al guinzaglio;

Ritenuto opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Valutato di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

Considerato, altresì, come il divieto riguardi prevalentemente zone di abitati nell'ambito dei quali i detentori di cani possono trovare, con facilità, valide alternative per garantire il benessere dei cani e così soddisfare le loro esigenze di movimento e di svago;

Richiamata la sentenza del TAR Lazio n.5836 del 17/5/2016 .."L'ordinanza sindacale – si legge nella sentenza – che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità". Il tribunale del Lazio fa riferimento a una consolidata giurisprudenza in materia (decisioni simili, infatti erano già state prese da altri tribunali amministrativi in tutta Italia). L'ordinanza sulla tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani, emessa dal ministero della Salute il 6 agosto 2013, stabilisce che nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i cani debbano essere condotti utilizzando sempre il guinzaglio e che i padroni debbano portare con sé la museruola, da usare in caso di necessità". ...L'ennesima sentenza del Tar stabilisce quindi che non va vietato l'ingresso degli animali nei parchi pubblici, a patto che rispettino le condizioni di essere tenuti al guinzaglio e che i padroni portino con sé la museruola, da utilizzare in caso di necessità.

Ritenuto necessario al fine di segnalare il divieto di accesso, ricorrere alla installazione di adeguata cartellonistica;

VISTI:

- il R.D. 27.07.1934 n. 1265 – T.U.LL.SS;
- il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria"
- Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali del 03.03.2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- la Legge 24.11.1981, n. 689 ;
- l'art. 7 bis e 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 268 e s.m;
- il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

ORDINA

1. E' consentita la conduzione dei cani negli spazi e aree pubbliche o aperte al pubblico transito, **esclusivamente tenuti al guinzaglio**.
2. **È fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente i propri cani** negli spazi e aree pubbliche o aperte al pubblico transito, nei parchi pubblici, PARCO GIOGHI.
3. A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:
 - a) munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali;
 - b) RACCOGLIERE immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico, ai parchi pubblici, aree verdi attrezzate dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini stradali -se presenti- per la raccolta dei rifiuti;
 - c) di utilizzare sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri;
 - d) di portare con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare al cane in caso di pericolo per l'incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti;
4. Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze Armate, le Forze di Polizia e la Protezione civile, qualora impieghino cani per servizio.
5. Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

CORRETTA CUSTODIA DEI CANI:

- a) E' fatto divieto assoluto di abbandonare cani e/o altri animali sul territorio comunale;
- b) I detentori di cani sono tenuti ad impedire che gli stessi arrechino disturbo e/o danno a terzi;
- c) I cani utilizzati per la custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o i luoghi da vigilare siano opportunamente recintati in modo da impedire in modo assoluto ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla pubblica via e/o negli spazi pubblici;
- d) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, nonché negli altri manufatti (aziende, attività. Ecc.) non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di dimensioni adeguate (10/Mq/cane)
- e) La presenza del cane deve essere obbligatoriamente segnalata dalla presenza di un apposito cartello situato all'esterno della corte ove lo stesso è custodito (ATTENTI AL CANE)

CORRETTA CONDOTTA DEI CANI

- a) I cani devono essere condotti sempre con guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate quando si trovano nei luoghi aperti al pubblico.
- b) I proprietari e i detentori, anche temporanei, di cani di razza di cui all'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008), devono usare guinzaglio e museruola (rigida o morbida) da applicare al cane in caso di pericolo per l'incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti, sia quando si trovano nei luoghi aperti al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
- c) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ai conduttori di cani è fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle loro deiezioni ed introdurle in involucri chiusi nei cestini o cassonetti porta rifiuti (frazione indifferenziata). Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi.

6. Il cantiere comunale è incaricato della posa di idonea segnaletica di "divieto di accesso ai cani" o, dove consentito per la presenza di percorsi pedonali il segnale di "cani al guinzaglio" con pannello integrativo "lungo i percorsi pedonali".

AVVERTE CHE

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punte ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra euro 25,00 ed euro 500,00, secondo le regole generali di cui alla L. 689/81 (art. 16 pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento violazione per una somma pari ad euro 50,00).

Inoltre, sono passibili della sanzione, anche i proprietari di cani e le persone che a qualsiasi titolo li conducono che al momento dell'accertamento risultino sprovvisti del materiale necessario alla raccolta e pulizia delle deiezioni canine. Infine, soggiacciono alla medesima sanzione pecuniaria di cui sopra, coloro i quali, in quanto proprietari di cani o persone che a qualsiasi titolo li conducono, ne consentano il transito degli stessi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, portici piazze, zone verdi ecc., in cui vige apposita segnaletica verticale di divieto. Alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo pretorio del Comune e inserita sul sito Internet del Comune di Corridonia.

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine in genere sono incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza.

SI INFORMA CHE

I trasgressori dei suddetti obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente in € 50,00, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- avanti al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi della legge

06.12.1971 n. 1034;

- al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.12.1971 n. 1199.

Per quanto sopra, in deroga a precedenti disposizioni e/o in contrasto con la presente.

IL SINDACO
Nella Calvignoni

